

ACCORDO PER L'UTILIZZO DELLA APP "ROGER" PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA "BUONI VIAGGIO TAXI/NCC PER PERSONE DISABILI O IN CONDIZIONI DI BISOGNO"

Tra

Comune di Bologna (CF e P.IVA 012322710374) – di seguito denominato anche Comune - in persona dell'ing. Cleto CARLINI, direttore a.i. del Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture, autorizzato in forza della Delibera della Giunta Comunale P.G. , domiciliato per l'incarico in Bologna Piazza Liber Paradisus 10 Torre A

e

Cotabo Soc. Coop. con sede in Via Stalingrado 65/13 – Bologna (P.IVA 00311250377.) - di seguito denominata COTABO – in persona del Presidente Riccardo Carboni

e

CAT Consorzio Autonomo Taxisti con sede in via del Fenditore, 3/c-d Cap 40138 Bologna (P.IVA 00557240371) – di seguito denominata CAT – in persona del Presidente Giordano Pedrucci

e

COSEPURI Via Augusto Pollastri, 8 cap 40138 Bologna (C.F. e P.IVA 00470300377) di seguito denominata COSEPURI – in persona del Presidente Gino Onofri

e

SACA Bologna con sede in via del Sostegno, nr. 2, cap. 40131 Bologna (C.F. e P.I. 00632770376) - di seguito denominata SACA – in persona del Presidente Alessio Passini

e

TPER S.p.A. con sede in via Saliceto, 3 - Bologna (P.IVA e C.F. 03182161202) - di seguito denominata TPER - in persona del Direttore e Legale Rappresentante Ing. Paolo Paolillo

PREMESSO CHE:

- l'art. 200 bis del D.L. n. 34/2020 così come conv. nella L. n. 77/2020 ha previsto l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo con la dotazione di risorse economiche destinate alla concessione, in favore di determinate categorie di soggetti residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di buoni viaggio personali e non cedibili da utilizzare entro il 30 giugno 2021 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente;

- il predetto art. 200 bis ha previsto l'adozione da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di un decreto con il quale provvedere al trasferimento, in favore degli enti interessati, delle risorse del fondo;
- in attuazione di quanto previsto dal citato art. 200 bis é stato emanato il D.M. 6/11/2020 con il quale sono state concretamente individuate le risorse spettanti a ciascun comune capoluogo di città metropolitana o capoluogo di provincia;
- al Comune di Bologna sono state destinate e trasferite dal Ministero risorse per complessivi euro 784.859,86;
- Il citato DM con riguardo ai destinatari dei contributi prevede all'art.1: *"in favore delle persone ivi residenti fisicamente impedite o comunque a mobilità' ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari piu' esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno. Il buono viaggio di cui al comma 1 e' utilizzato, da parte dei beneficiari, per gli spostamenti effettuati entro il 31 dicembre 2020 a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente di cui alla legge 21 gennaio 1992, n. 21, ed e' pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, non e' superiore a euro 20 per ciascun viaggio. La individuazione dei beneficiari e del contributo e' a cura dei comuni, secondo i criteri di cui all'art. 200-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall'art. 90 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104."*
- in relazione sia alla genericità ed ampiezza dei potenziali beneficiari, sia alla scadenza prorogata al 30 giugno 2021, si sono svolti incontri tecnici di approfondimento sia con gli organismi di rappresentanza dei taxi e degli NCC, sia con l'Ufficio Taxi-NCC (Polizia Locale) e l'Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità del Comune di Bologna, con l'obiettivo della massima semplificazione per l'accesso e l'utilizzo dei contributi da parte dei destinatari, e della massima trasparenza anche in ordine alla necessità di rendicontazione successiva;
- TPER si è resa disponibile a mettere a disposizione l'App "Roger", già attiva ed impiegata per altri servizi di mobilità, per la concreta gestione dell'iniziativa;
- si rende necessario disciplinare i reciproci rapporti e impegni delle parti;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO

1. TPER mette a disposizione la funzionalità della APP Roger per l'utilizzo da parte degli aventi diritto dei buoni viaggio di cui in premessa; l'iniziativa viene denominata "Buoni viaggio taxi/NCC per persone disabili o in condizioni di bisogno";
2. TPER recupera in maniera interoperabile (Web Service) dal Comune di Bologna le informazioni anagrafiche di coloro che avranno provveduto alla registrazione attraverso gli strumenti messi a disposizione dal Comune (App Bologna Welfare e Servizio di modulistica online), al fine di consentire l'acquisto dei pacchetti sulla APP Roger;
3. la modulistica pubblicata dal Comune per l'accesso alla procedura rende edotti i cittadini che i contributi verranno rimborsati dal Comune a Tper a seguito della rendicontazione, in quanto gli aventi diritto godono dei bonus già all'acquisto;
4. il valore fiscale dei "pacchetti" venduti da TPER agli utenti corrisponde all'intero importo facciale del titolo, al lordo del contributo, ai fini assolvimento Iva; i pacchetti acquistabili saranno di tre tagli, del valore nominale di euro 40-80-100 pertanto l'addebito all'utente a seconda dell'opzione sarà rispettivamente di euro 20-40-50. Non sono attualmente previsti limiti all'acquisto di più pacchetti da parte del medesimo utente avente diritto.
5. Tper richiede periodicamente al Comune, con lettera accompagnata da rendicontazione suddetta (digitale), il trasferimento dei contributi acquistati dagli aventi diritto.
6. la App Roger sarà così utilizzata dall'utente all'atto del saldo del viaggio eseguito tramite taxi o servizio di noleggio con conducente, mediante addebito del costo della corsa a scalare sul pacchetto acquistato.
7. TPER si obbliga pertanto a provvedere alla liquidazione del corrispettivo alla cooperativa/consorzio taxi/NCC vettore specificando l'identificativo del singolo taxi e della singola vettura che ha eseguito il servizio di viaggio.
8. La quota relativa alla contribuzione ministeriale verrà riconosciuta da Tper alla cooperativa/consorzio taxi/NCC solamente dopo avvenuto trasferimento da parte del Comune a Tper a seguito della rendicontazione di cui al precedente punto 5. L'importo totale della contribuzione ministeriale a disposizione del Comune è pari ad Euro 784.859,86 e pertanto tale somma costituisce il limite massimo del trasferimento.

ARTICOLO 2 – SCADENZE

1. Gli aventi diritto potranno acquistare i pacchetti agevolati entro il 30/06/2021 ed utilizzarli entro il 30/06/2022, salvo nuove disposizioni ministeriali.
2. L'Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e terminerà alla conclusione di tutte le operazioni di cui all'articolo 1, salvo nuove disposizioni ministeriali.

ARTICOLO 3 – COSTO DI GESTIONE

1. CAT, COTABO, SACA e COSEPURI riconoscono a TPER un corrispettivo complessivo una tantum pari a euro 50.000,00, oltre IVA, per la copertura dei costi di gestione della piattaforma Roger. Tale somma sarà ripartita nell'ambito di contratti tra le cooperative e la Tper, con ripartizione in riferimento alle licenze/autorizzazioni di riferimento.

2. Visto che l'iniziativa si colloca nell'ambito delle azioni volte a contrastare gli effetti economici del Covid19, COTABO e CAT sono autorizzate a rendicontare al Comune la rispettiva quota di spese sostenute di cui sopra, ivi comprese quelle relative alla comunicazione dell'iniziativa e quelle del personale, ai fini del riconoscimento dei contributi stanziati dal Comune di Bologna con Delibera di Giunta P.G. 174050/2020 ed impegnati con atto dirigenziale P.G. 215271/2020 ancora disponibili, nonché su quelli ulteriori che verranno eventualmente messi a disposizione a valere sui medesimi fondi vincolati destinati al miglioramento del servizio taxi.

3. Eventuali quote delle risorse ministeriali giacenti nel borsellino elettronico di Tper, già rendicontate al Comune e da questi rimborsate a Tper come previsto all'art.1, che risultino non utilizzate al termine dell'iniziativa, dovranno obbligatoriamente essere tenute a disposizione da parte di Tper e successivamente reimpiegate in politiche di rilancio e incentivo dell'utilizzo del servizio di trasporto pubblico non di linea, previo accordo tra le parti del presente accordo e fatte salve eventuali successive disposizioni ministeriali.

ARTICOLO 4 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, così come successivamente integrata e modificata dal Decreto Legge 187/2010, convertito con modificazioni nella legge 217/2010, TPER comunica gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, ai pagamenti da effettuare in relazione al presente accordo:

UniCredit IBAN IT 03 J 02008 05364 000101889667

Intesa Sanpaolo IBAN IT91 I030 6936 745100000005664

Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:

Giuseppina Gualtieri C.F. GLTGPP57E66F267R

Paolo Paolillo, C.F. PLLPLA66T01D704X

Fabio Teti C.F. TTEFBA71S23F839E

ARTICOLO 5 – DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 CODICE ETICO E CERTIFICAZIONE UNI ISO 37001:2016

TPER comunica al Comune ed alla COTABO di essersi dotata di un modello di organizzazione gestione e controllo redatto ai sensi e nel rispetto del D.Lgs 231/2001, nonché di un codice etico di comportamento, documenti entrambi reperibili e liberamente consultabili sul sito internet www.tper.it, nonché di aver adottato un sistema di prevenzione della corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001:2016.

ART. 6 – PRIVACY

1. Poiché il presente accordo comporta il trattamento di dati personali, ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 (di seguito “**GDPR**”) e del D.lgs. 196/2003 (“**Codice Privacy**”) come novellato dal D.lgs. 101/2018, TPER S.p.A. viene individuato e nominato dal Comune di Bologna quale Responsabile Esterno del trattamento.

2. Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i dati personali che tratta per conto dell’Ente garantisce che:

- tratta tali dati personali solo ai fini dell’esecuzione dell’oggetto del presente Accordo e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall’Ente;

- non trasferisce i dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dall’Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo.

3. Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all’art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

4. Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati.

5. Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell’Ente.

6. Il Responsabile del trattamento impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

7. Tper in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati si avvale della facoltà di nominare la società Mycicero Srl quale sub-Responsabile esterno al trattamento dei dati.

ARTICOLO 7 - FORO COMPETENTE

Il Foro di Bologna è competente in via esclusiva per ogni controversia in merito all'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo.

ARTICOLO 13 - SPESE DELL'ACCORDO E REGISTRAZIONE

Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ed a tassa fissa ai sensi degli articoli 5, 39 e 40 del DPR del 26/4/1986 n. 131.

Accordo letto, approvato, e sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge